



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

Legge 24 Luglio 1985, n. 409

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

### TITOLO I

Art. 1. E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonché, dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

Art. 2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché, alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione.

Art. 3. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.

I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378

Art. 4. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi é istituito un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché, i soggetti indicati al successivo articolo 20.

L'iscrizione al predetto Albo é incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale. L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 5. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra. (1)

Art. 6. L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato Centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri. Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato Centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.

Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato Centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.

Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Per l'elezione del Comitato Centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.

In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato Centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.

La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.

La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.

### TITOLO II - Disposizioni relative al diritto di stabilimento

Art. 7. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente Legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita al precedente articolo 2.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.

L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente Legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.

**Art. 8.** Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentare al Ministero della sanità, domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

- a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;
  - b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.
- Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica. La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.

**Art. 9.** Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonché, del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti. Nel caso in cui il Ministero della sanità, venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza di tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità, deve essere motivato.

L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di Legge.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.

**Art. 10.** Il Ministero della sanità, comunica all'autorità competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'articolo 8, nonché, quelle penali per reati concernenti l'esercizio della



professione.

A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità, di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Art. 11. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente Legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonché, corsi che consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.

### TITOLO III - Disposizioni relative alla prestazione dei servizi

Art. 13. I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attività professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.

Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

- a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sarà effettuata;
- b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attività professionale;
- c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B.

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.

Il Ministero della sanità, comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato.

La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.

Art. 14. Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed è soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. E' in ogni caso vietata la titolarità di uno studio odontoiatrico.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni.



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

Del provvedimento é data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.

### TITOLO IV - Esercizio della professione negli altri Stati membri delle comunità europee da parte di odontoiatri cittadini italiani

Art. 15. Gli odontoiatri cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 16. Il Ministero della sanità, provvede a fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferiti in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali. A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità, di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

### TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 17. I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente Legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 18. Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della data stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità, un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione od attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità, un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi si sono effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.

Art. 18-bis. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati.

Art. 18-ter. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

- a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
- b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
- c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

- a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
- b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche indicate negli allegati;
- c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualità di odontoiatra specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.

Art. 19. In applicazione della direttiva comunitaria n. 78/686/CEE, il Ministero della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio 1980 l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e lecitamente dedicati nel nostro Paese, a titolo principale, all'attività professionale di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, e che sono pertanto autorizzati ad esercitare la predetta attività alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi di cui all'allegato B, lettera f).

Ai fini degli accertamenti preliminari al rilascio del suddetto attestato, il Ministero della sanità, si avvale della collaborazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e delle associazioni professionali competenti.

Prévia acquisizione della necessaria documentazione, e nei confronti di coloro che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico, il Ministero della sanità, rilascia inoltre il relativo attestato, valido ai fini della dispensa dalla pratica triennale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 20. Nella prima applicazione della presente Legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro della sanità, saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le relative modalità e procedure, e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonché, quelle attinenti alla reinscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri.

All'Albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della Legge 5 giugno 1930, n. 943. (1)

Art. 21. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 22. Nella prima attuazione della presente Legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo professionale.

Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il presidente dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri, la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo 6, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi del comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l'elezione dei componenti del Comitato Centrale di cui all'articolo 6, secondo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 23. In prima applicazione della presente Legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.



## ALLEGATO A

Titoli di dentista:

- a) nella Repubblica Federale di Germania: Zahnarzt;
- b) in Belgio:  
Licencié en science dentaire/Licentiaat in de tandheelkunde;
- c) in Danimarca:  
Tandlaege;
- d) in Francia:  
Chirurgien-dentiste;
- e) in Irlanda:  
dentist, dental practitioner o dental surgeon;
- f) in Italia:  
odontoiatra;
- g) nel Lussemburgo:  
médecin-dentiste;
- h) nei Paesi Bassi:  
Tandarts;
- i) nel Regno Unito:  
dentist, dental practitioner o dental surgeon;
- j) in Grecia:  
odontiat o" hv cei u~ogo" ovdonti;at o"

## ALLEGATO B

Diplomi, certificati ed altri titoli di dentista:

- a) in Germania:
  1. «Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung» (certificato dell'esame di Stato di odontoiatria), rilasciato dalle autorità competenti;
  2. Gli attestati delle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;
- b) in Belgio:  
«Diplôme légal de licencié en science dentaire/wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde» (diploma legale di «Licencie en science dentaire/licenciaat in de tandheelkunde») rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale, o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

c) in Danimarca:

«Bevis for tandlaegeeksamen (kandidateksamen)» (diploma di dentista) rilasciato dalle scuole odontoiatriche, accompagnato dal documento attestante che l'interessato ha esercitato le funzioni di assistente per la durata richiesta, rilasciato dal «Sundhedsstyrelsen» (Istituto nazionale della sanità);

d) in Francia:

1. «Diplôme d'état de chirurgien-dentiste» (diploma di Stato di «chirurgien-dentiste») rilasciato fino al 1973 dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università;

2. «Diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire» (diploma di Stato di dottore in chirurgia dentaria), rilasciato dalle università;

e) in Irlanda:

diploma di:

«Bachelor in dental science (B. dent. sc.)»;

«Bachelor of dental surgery (BDS)»;

«Licentiate in dental surgery (LDS)»;

rilasciato dalle università o dal «Royal college of surgeons in Ireland»;

f) in Italia:

«Diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria» accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria rilasciato dalla commissione di esame di Stato;

«Diploma di laurea in medicina e chirurgia» accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale e dalla specializzazione in campo odontoiatrico;

g) nel Lussemburgo:

«Diplôme d'état de docteur en médecine dentaire délivré par le jury d'examen d'état» (diploma di Stato di dottore in odontoiatria rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);

h) nei Paesi Bassi:

«Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen» (certificato universitario che attesta il superamento dell'esame di dentista);

i) nel Regno Unito:

diploma di:

«Bachelor of dental surgery (BDS o B.CH.D.)»;

«Licentiate in dental surgery (LDS)» rilasciato dalle università o dai «Royal Colleges»;

j) in Grecia:

«Πτυχίο οδοντίατρος» (diploma di dentista)

### ALLEGATO C

Diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista propri a due o più stati membri:

I. Ortodonzia:

nella Repubblica Federale di Germania:

«Fachzahnärztliche Anerkennung für kieferorthopädie» (certificato di ortodonzia) rilasciato dalle «Landeszahnärztekammern» (Camere dei dentisti dei «Länder»);

in Danimarca:

«Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i ortodonti» (certificato che conferisce il titolo di dentista specialista in ortodonzia) rilasciato dal «Sundhedsstyrelsen» (Istituto nazionale della sanità);



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

in Francia:

titolo di specialista in ortodonzia rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta;

in Irlanda:

«Certificate of specialist dentist in orthodontics» (diploma di dentista specialista in ortodonzia), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta dal Ministero competente;

nei Paesi Bassi:

«Getuigschrift van erkenning en ischrijving als orthodontist in het specialistenregister» (certificato attestante che l'interessato è riconosciuto e iscritto come specialista in ortodonzia nel registro degli specialisti), rilasciato dalla «Specialisten-registratiecommissie (S.R.C.)» (commissione di registrazione degli specialisti);

nel Regno Unito:

«Certificate of completion of specialist training in orthodontics» (certificato attestante la formazione di specialista in ortodonzia), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

### **II. Chirurgia odontostomatologica:**

nella Repubblica Federale di Germania:

«Fachzahnärztliche Anerkennung für oralchirurgie/mundchirurgie» (attestazione di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica), rilasciata dalle

«Landes Zahnärztekammern» (Camere dei dentisti dei «Länder»);

in Danimarca:

«Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontologi» (certificato che conferisce il titolo di dentista specialista in odontologia ospedaliera), rilasciato dal «Sundhedsstyrelsen» (Istituto nazionale della sanità);

in Irlanda:

«Certificate of specialist dentist in oral surgery» (diploma di dentista specialista in chirurgia odontostomatologica), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta dal Ministero competente;

nei Paesi Bassi:

«Getuigschrift van erkenning en ischrijving als kaakchirurg in het specialistenregister» (certificato attestante che l'interessato è riconosciuto e iscritto come specialista in odontostomatologia nel registro degli specialisti), rilasciato dalla «Specialisten-registratiecommissie (S.R.C.)» (commissione di registrazione degli specialisti);

nel Regno Unito:

«Certificate of completion of specialist training in oral surgery» (certificato attestante la formazione di specialista in chirurgia odontostomatologica), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

### NOTE

*Nota all'art. 3, comma secondo:*

Il testo dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) è il seguente:

«Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'art. 6 del R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato».



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

### *Nota all'art. 6, comma secondo:*

I testi del primo comma dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), articoli modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, sono i seguenti:

Art. 2, primo comma: «Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento».

Art. 12, secondo comma: «Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle ostetriche».

### *Nota all'art. 6, comma settimo:*

L'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1955, n. 15 e dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, disciplina la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Il testo del secondo comma di tale articolo, come risultante a seguito dell'aggiunta della lettera e) operata dall'art. 6, comma settimo, della legge qui riportata, è il seguente:

«Fanno parte altresì della Commissione:

- a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
- e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti».

### *Note all'art. 6, comma nono:*

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 prevede le attribuzioni spettanti al consiglio direttivo di ciascun ordine e collegio. Il testo delle lettere c), f) e g) è il seguente:

«c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

g) interporre, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse».



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

Il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è stato approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1950.

*Nota all'art. 6, ultimo comma:*

L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, disciplinano le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.

*Nota all'art. 11, comma secondo:*

Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) è il seguente.

«Art. 11 (Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea). — I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma.

I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217, possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purché siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art. 12 del presente decreto».

*Nota all'art. 19, comma primo:*

La direttiva comunitaria, n. 78/686/CEE pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee» n. L233 del 24 agosto 1978, concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comporta misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

*Nota all'art. 20, comma terzo:*

La legge 5 giugno 1930, n. 943, concerne la «Conversione in legge, con emendamenti del r.d.l. 17 marzo 1930, n. 139, concernente l'iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici». Il primo comma dell'art. 1 del r.d.l. 17 marzo 1930, n. 139, dispone:

«I dentisti che, a norma delle disposizioni transitorie della legge 31 marzo 1912, n. 298, o di altre disposizioni generali o speciali, sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria, quantunque sprovvisti di laurea o del diploma di abilitazione dell'esercizio della medicina e chirurgia, debbono per poter esercitare la professione, essere iscritti in un elenco transitorio aggiunto all'albo dei medici dell'ordine professionale della provincia».

*Nota all'art. 21:*

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (*Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali*) è il seguente:



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Sanità, sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali».

*Nota all'art. 22, commi secondo e terzo:*

Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di voto sono citate nella nota all'art. 6, comma undicesimo.

Sentenza n. 100  
Anno 1989

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Prof. Ettore GALLO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI, Giudici.

ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della L. 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale di Verona nei procedimenti riuniti vertenti tra Quintarelli Giuseppe ed altri e l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Verona, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42/1a ss. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

### Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio volto ad accertare la sussistenza in capo agli attori del diritto a mantenere la propria iscrizione all'Albo provinciale dei medici-chirurghi, il Tribunale di Verona, con ordinanza in data 10 luglio 1987 (Reg. ord. n. 365 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 33, comma 5 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985 n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee).

Le prime due disposizioni censurate prevedono la possibilità di iscrizione al nuovo Albo professionale degli odontoiatri per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, e per i laureati in medicina e chirurgia in possesso di specializzazione in odontoiatria, e ne sanciscono l'incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi altro Albo professionale, salvo



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

che per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di diploma di specializzazione nel campo odontoiatrico, che possono essere iscritti anche all'Albo dei medici chirurghi.

La terza delle norme impugnate prevede, invece, per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, privi di specializzazione ma abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di optare, nel termine di cinque anni, per iscrizione all'Albo degli odontoiatri.

Il giudice a quo ritiene che le disposizioni censurate:

a) diano luogo ad un'evidente disparità di trattamento tra medici generici che, volendo continuare ad esercitare la professione di odontoiatra, perdono l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, e medici specialisti che invece possono mantenerla;

b) violino il principio della libertà di scelta, per i medici non specialisti, della propria attività lavorativa (art. 4 della Costituzione) attraverso la potenziale perdita dell'abilitazione (già da tempo acquisita) a prestare attività medica generica, negando, peraltro, in violazione dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione, ogni concreto valore all'abilitazione professionale conseguita.

2. Non si sono costituite le parti ma è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. Dall'atto di rimessione, infatti, non risulterebbe in quale modo le norme impugnate possano incidere sulla definizione del giudizio a quo, né quale sia la posizione professionale rivestita dagli attori.

Le questioni sarebbero poi inammissibili anche perché, con esse, si richiederebbe sostanzialmente alla Corte di integrare la legge prevedendo un'ulteriore particolare categoria di medici aventi diritto a svolgere attività odontoiatrica, e cioè quella di coloro che l'abbiano già svolta senza essere in possesso della relativa specializzazione. Tale integrazione — almenoché non si voglia ammettere indistintamente tutti i medici generici a svolgere attività di odontoiatra (così sovvertendo però la volontà espressa dal Parlamento nel senso della separazione delle due professioni) — richiederebbe l'individuazione e la specificazione di elementi rimessi all'esclusiva discrezionalità del legislatore.

Nel merito, le questioni risulterebbero comunque infondate. È di tutta evidenza infatti che non può postularsi parità di trattamento tra categorie del tutto differenziate quali sono quella dei medici chirurghi specializzati in odontoiatria e quella di chi non abbia tale specializzazione, mentre, per quanto concerne la lamentata violazione dell'art. 4 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che le norme impugnate non comprimono il diritto dei medici generici (a continuare) a svolgere attività dentistica, anche se la nuova regolamentazione dell'odontoiatria, quale attività professionale autonoma, non poteva non comportare una più rigorosa determinazione dei requisiti necessari ad esercitarla. Non sarebbe infine sostenibile una violazione dell'art. 33 della Costituzione dal momento che gli attori pretendono la contemporanea iscrizione in due Albi professionali pur avendo titoli che giustificano l'iscrizione ad uno solo di essi.

### Considerato in diritto

1. È stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 33, comma quinto, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), in base ai quali è prevista, per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, privi di specializzazione ma abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di optare, nel termine



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

di cinque anni, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri istituito con la legge citata, perdendo il diritto alla contemporanea iscrizione all'albo dei medici chirurghi. Si sostiene dal giudice a quo che le disposizioni censurate danno luogo ad una evidente disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra i medici generici che, volendo esercitare la professione di odontoiatra, optino per l'iscrizione al relativo albo professionale, perdendo così (come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge istitutiva della professione sanitaria di odontoiatra) l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e i medici chirurghi specialisti in odontoiatria ai quali soltanto è consentito dall'art. 5 della stessa legge di ottenere la doppia iscrizione.

Si soggiunge che risulterebbe anche violato, nei confronti dei medici non specialisti in odontoiatria, il principio della libertà di scelta della loro attività lavorativa (art. 4 della Costituzione), attraverso la potenziale perdita dell'abilitazione (già acquisita) a prestare l'attività medica in generale, negandosi così, in violazione dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione, ogni concreto valore dell'abilitazione professionale conseguita. 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato, in quanto, diversamente da quanto eccepito, dal contesto dell'ordinanza di rimessione appare sufficientemente motivato il punto della rilevanza delle questioni sollevate rispetto alla definizione del giudizio a quo. Parimenti infondata è l'altra eccezione di inammissibilità, basata sulla considerazione che l'ordinanza tenderebbe ad un intervento integrativo di questa Corte, preclusole della difficoltà di individuare — a differenza che per i medici specialisti — i criteri di base ai quali concedere a quelli non specialisti di esercitare la professione di odontoiatra: a meno di non consentire a tutti i medici chirurghi non specialisti di svolgere entrambe le attività, cioè quella di medico chirurgo e quella di odontoiatra, il che equivarrebbe ad un radicale capovolgimento della volontà espressa dal Parlamento nel senso della separazione delle due professioni.

L'eccezione muove da una errata interpretazione dell'ordinanza di rimessione perché questa tende non già ad ottenere che i medici chirurghi iscritti al relativo albo professionale siano ammessi alla iscrizione all'albo degli odontoiatri — il che renderebbe influente il profilo dedotto dall'Avvocatura dello Stato circa l'individuazione di tali criteri — ma prospetta la questione in termini esattamente opposti, in quanto tende a conservare in capo a quei medici che, in virtù dei requisiti ben determinati dall'art. 20, possono svolgere la professione di odontoiatra, la possibilità di rimanere iscritti al loro originario albo di appartenenza.

Rileva, difatti, il giudice a quo che, prima della entrata in vigore della legge del 1985, l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo dava di per sé titolo all'esercizio dell'odontoiatria non essendo all'uopo richiesta la specializzazione in questa disciplina. Per effetto del combinato disposto delle disposizioni denunciate i medici-chirurghi non specializzati, che già avevano titolo ad esercitare, assieme alla professione di medico-chirurgo, anche l'odontoiatria, devono invece ora optare, ai fini dell'esercizio di quest'ultima attività, per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, perdendo così il diritto — invece conservato ai medici chirurghi specializzati in odontoiatria — a rimanere iscritti anche all'albo professionale dei medici chirurghi.

L'eccezione di inammissibilità va dunque disattesa in quanto la soluzione della questione non richiede, da parte di questa Corte, la preventiva individuazione, ai fini dell'iscrizione all'albo, dei criteri per la determinazione dei relativi requisiti, essendo essi già ben determinati dalla legge.

3.1 La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è fondata. In proposito va ribadito che prima della legge 24 luglio 1985, n. 409, la professione di medico chirurgo e quindi l'iscrizione al relativo albo, consentiva di per sé l'esercizio della odontoiatria, ai sensi del regio decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

nella legge 21 marzo 1926, n. 597, non essendo all'uopo richiesta apposita specializzazione, che pur poteva all'epoca conseguirsi dopo la laurea. La legge n. 409 del 1985, nell'istituire la professione sanitaria di odontoiatra, nonché il relativo albo professionale (artt. 1 e 4), ha previsto che a quest'ultimo possano iscriversi quanti sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria (istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135) e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato, nonché i laureati in medicina e chirurgia, anch'essi abilitati all'esercizio professionale e in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. Ma l'iscrizione all'albo degli odontoiatri e l'esercizio della relativa attività professionale è, altresì, consentita (come si è già rilevato nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità), seppure, in via transitoria, e cioè «nella prima applicazione» della legge in parola, anche ai laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, purché optino per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 20).

L'iscrizione all'albo degli odontoiatri è incompatibile con l'iscrizione ad altro albo professionale (art. 4, terzo comma), salvo che per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, ed in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, ai quali è consentito (art. 5) di mantenere, contemporaneamente all'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, quella all'Albo dei Medici Chirurghi. È dunque dal combinato disposto delle disposizioni testè illustrate della Legge n. 409 del 1985 che si ricava, per i medici-chirurghi iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, che siano abilitati all'esercizio professionale in medicina e chirurgia ed optino per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge in esame, l'incompatibilità con l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi.

3.2 Il contrasto con il principio di eguaglianza delle disposizioni da cui deriva tale incompatibilità appare evidente allorché si raffronti la situazione dei medici chirurghi non specialisti, iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia prima del 28 gennaio 1980 (ed in quanto tali ritenuti idonei dalla stessa Legge del 1985 ad esercitare l'Odontoiatria), con la situazione che riguarda i medici chirurghi specialisti, dovendosi considerare che, prima della entrata in vigore della legge del 1985, che ha separato le due professioni, la sola abilitazione in medicina e chirurgia dava titolo alla iscrizione all'unico albo professionale allora previsto, autorizzando anche all'esercizio dell'odontoiatria, indipendentemente dal possesso della relativa specializzazione. Nell'istituire nel 1985 l'albo separato degli odontoiatri con una disciplina che prevede «a regime», per il futuro, l'iscrivibilità dei medici-chirurghi solo se forniti di specializzazione in odontoiatria, il legislatore si è preoccupato di salvaguardare «nella prima applicazione della legge» le situazioni pregresse, prendendo in considerazione (art. 20, legge cit.) i medici che si fossero iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia prima della istituzione nel 1980, di quello in odontoiatria. La legge ha quindi riconosciuto il permanere della loro idoneità ad esercitare la professione di odontoiatra, idoneità che non poteva non riconoscere senza incorrere nell'ingiustificata lesione di un diritto (all'esercizio di una attività professionale) che già apparteneva a quei soggetti e che si sarebbe potuto sacrificare solo in presenza di esigenze meritevoli di tutela nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

Una volta effettuato quel riconoscimento e, quindi, parificata ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, seppure in via transitoria (in quanto si tratta di una categoria di soggetti destinata ad esaurirsi nel tempo), la categoria dei medici-chirurghi a quella dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e a quella dei medici-chirurghi specialisti, non trova



alcuna valida giustificazione l'aver privato i primi, che si fossero iscritti all'albo degli odontoiatri, di nuova istituzione, del diritto di continuare ad essere contemporaneamente iscritti all'albo dei medici-chirurghi, come era loro consentito in virtù del solo titolo di laurea e della abilitazione professionale conseguita.

Né in proposito ha pregio la tesi, adombrata dalla Avvocatura generale dello Stato, secondo cui il divieto della doppia iscrizione sarebbe giustificato dal disegno perseguito dal legislatore di separare, dal momento della entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo albo, la professione di medico chirurgo da quella di odontoiatra. Il legislatore ha, invece, mostrato di non seguire in assoluto questa linea, avendo, nell'art. 5 della legge citata, previsto addirittura «a regime» la possibilità della doppia iscrizione per i medici specialisti in odontoiatria, onde è certamente discriminatorio che i medici-chirurghi non specialisti, per poter continuare ad esercitare una attività che fino a quel momento era loro consentita, debbano optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, perdendo il diritto a mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

3.3 La diversità di trattamento fra le due categorie di medici chirurghi, cioè quelli specializzati nel campo dell'odontoiatria e quelli non specializzati, non potrebbe neppure giustificarsi in relazione alla diversità delle rispettive situazioni e cioè in base al possesso, da parte dei primi, del titolo di specializzazione di cui sono invece sforniti i secondi. In proposito va rilevato che, una volta che la legge ha ritenuto la specializzazione non indispensabile, sia pure per un periodo transitorio, ai fini dell'iscrizione dei medici chirurghi all'albo degli odontoiatri — avendo equiparato ai medici specializzati quelli, di cui all'art. 20 della legge, non muniti di specializzazione — la diversità di trattamento consistente nella perdita della possibilità di iscrizione ai due albi, non può essere giustificata, sulla base del mancato possesso della specializzazione in Odontoiatria. Difatti, per quel che riguarda l'esercizio della professione di medico chirurgo, il possesso o meno di tale specializzazione è assolutamente ininfluenza.

Appare quindi irrazionale la prescrizione legislativa secondo cui la mancanza della specializzazione in odontoiatria incide sulla possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi.

La disposizione sull'incompatibilità non può perciò ritenersi ispirata che dallo scopo di limitare l'attività concorrenziale nel campo dell'odontoiatria, restringendo il numero degli esercenti tale professione, con una previsione limitativa di un diritto appartenente, fino a quel momento, anche ai medici non specialisti, diritto che costituisce la naturale esplicazione di facoltà che derivano dai titoli di laurea ed abilitanti posseduti. Ma tale scopo, diretto a limitare la concorrenza, non può giustificare né la discriminazione, né comunque il sacrificio di situazione già acquisite, perché, come è stato più volte ribadito da queste Corti (v. da ultimo sentenza n. 56 del 1989), il legislatore può incidere su situazioni pregresse sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti, sempre che ciò risulti plausibilmente ragionevole e conseguente, come si è osservato, ad una equa valutazione dei contrapposti interessi.

Discende da tali considerazioni l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate, perché esse vengono a privare — senza che sussista una ragione che plausibilmente le giustifichi — i soggetti indicati nell'art. 20 del diritto, già loro appartenente, di rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi, ove chiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri per esercitare la relativa professione.

Consegue da ciò l'illegittimità costituzionale anche della norma la quale dispone che la richiesta dell'iscrizione all'albo di nuova istituzione debba intervenire entro il termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge. Il termine finale poteva giustificarsi solo in quanto collegato all'opzione. Ma, una volta esclusa l'incompatibilità per i soggetti in parola, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione,



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

bensì di una richiesta, questa, come tale, non può essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame, sia collegata ad un' idoneità professionale già conseguita e riconosciuta.

4. L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione rende superfluo l'esame dell'altra questione in riferimento agli artt. 4 e 33, comma quinto, della Costituzione.

Per questi motivi

### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri delle Comunità europee), nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano «optare» nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

f.to: Francesco SAJA, Presidente  
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore  
Doro MINELLI, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.

Il Direttore della Cancelleria  
f.to: MINELLI